

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2002

che modifica per la settima volta la decisione 2001/740/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito*[notificata con il numero C(2002) 292]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2002/48/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2001/740/CE della Commissione ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/37/CE ⁽⁵⁾, reca misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito.

(2) La Commissione ha adottato la decisione 2001/304/CE ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/345/CE ⁽⁷⁾, relativa alla bollatura e all'utilizzazione di taluni prodotti di origine animale a norma della decisione 2001/172/CE, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito. Conformemente alla predetta decisione, che è entrata in vigore il 23 aprile 2001, è stato apposto un bollo rotondo alle carni e ai prodotti a base di carne di cui non è autorizzata la spedizione al di fuori della Gran Bretagna a norma delle decisioni 2001/172/CE, 2001/356/CE e 2001/740/CE.

(3) L'ultimo focolaio di afta epizootica in Gran Bretagna è stato registrato il 30 settembre 2001, ossia più di 3 mesi fa, e in tutto il territorio della Gran Bretagna si è proceduto alla sorveglianza sierologica al fine di attenuare le limitazioni motivate dalla malattia.

(4) La migliorata situazione sanitaria consente ora di abolire la maggior parte delle limitazioni, in particolare quelle riguardanti la spedizione dalla Gran Bretagna di prodotti di origine animale e della maggioranza degli animali vivi delle specie sensibili.

(5) Tuttavia, la situazione giustifica ancora il mantenimento di limitazioni dei movimenti di ovini vivi e di controlli rigorosi sulle spedizioni di carni, di cui non è autorizzato il commercio, ottenute da animali delle specie sensibili macellati tra il 1° febbraio 2001, data di possibile introduzione del virus, e il 19 ottobre 2001, data di adozione della decisione 2001/740/CE che autorizza, a certe condizioni, la spedizione di talune carni da determinate zone.

(6) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2001/740/CE.

(7) La situazione deve essere riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 5 e 6 febbraio 2002 e, se necessario, le misure prese devono essere adattate.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2001/740/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 2, il punto 2.2. è sostituito dal seguente:

«2.2. Fatte salve le disposizioni della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e della decisione 98/256/CE del Consiglio e ferme restando le limitazioni dei movimenti degli animali sensibili nella e attraverso la Gran Bretagna applicate dalle competenti autorità del Regno Unito, il disposto del paragrafo 1 non si applica alle spedizioni di bovini e suini dalle zone elencate nell'allegato II.»

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 277 del 20.10.2001, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU L 15 del 17.1.2002, pag. 34.

⁽⁶⁾ GU L 104 del 13.4.2001, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU L 122 del 3.5.2001, pag. 31.

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

1. Il Regno Unito non spedisce carni, ai sensi del paragrafo 2, delle specie bovina, ovina, caprina e suina e di altri artiodattili, provenienti da animali originari della Gran Bretagna.

2. Le carni di cui al paragrafo 1 comprendono "carni fresche" ai sensi delle direttive 64/433/CEE o 91/495/CEE e "carni macinate e preparazioni di carni" ai sensi della direttiva 94/65/CE.

3. A condizione che le carni siano chiaramente identificate e che a partire dalla data della produzione siano state trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle zone elencate nell'allegato II, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle carni di cui al paragrafo 2 che recano il bollo sanitario conforme all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE o, se si tratta di carni di altri artiodattili, il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo III della direttiva 91/495/CEE e che:

- a) sono state ottenute anteriormente al 1° febbraio 2001 o
 - b) provengono da animali macellati o, nel caso delle carni di selvaggina in libertà di specie sensibili all'afta epizootica, da animali uccisi nelle zone elencate nell'allegato II dopo il 19 ottobre 2001 o
 - c) provengono da animali allevati e macellati o, nel caso delle carni di selvaggina in libertà di specie sensibili all'afta epizootica, da animali uccisi fuori delle zone elencate nell'allegato II.
4. Il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

5. Le carni spedite dal Regno Unito in altri Stati membri devono essere scortate da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale, che rechi la seguente dicitura:

"Carni conformi alla decisione 2001/740/CE della Commissione, del 19 ottobre 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito".»

3) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

1. Il Regno Unito non spedisce prodotti a base di carni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti dalla Gran Bretagna o elaborati con carni ottenute da animali sensibili all'afta epizootica originari della parte suddetta del territorio del Regno Unito.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti a base di carne rispondenti ai requisiti sanitari della direttiva 77/99/CEE e che:

a) siano stati fabbricati con carni di cui all'articolo 2, paragrafo 3; o

b) siano stati sottoposti ad uno dei trattamenti specificati all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 80/215/CEE o abbiano subito una lavorazione nel corso della quale il pH sia uniformemente risultato inferiore a 6 in tutta la massa.

3. I prodotti a base di carne spediti dalla Gran Bretagna in altri Stati membri devono essere accompagnati da un certificato ufficiale che rechi la seguente dicitura:

"Prodotti a base di carne conformi alla decisione 2001/740/CE della Commissione, del 19 ottobre 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito."

4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per i prodotti a base di carne che soddisfano le condizioni previste al paragrafo 2 e sono stati elaborati in uno stabilimento che applica il sistema HACCP⁽¹⁾ e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento prescritte, è sufficiente che il rispetto delle condizioni richieste per il trattamento di cui al paragrafo 2 sia attestato nel documento commerciale che scorta la spedizione, vistato in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1.

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, per i prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico in recipienti ermetici è sufficiente, al fine di garantirne la conservabilità, che siano scortati da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.»

4) All'articolo 6, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«d) sperma bovino e suino congelato prodotto dopo il 15 gennaio 2002 secondo le disposizioni delle direttive 88/407/CEE e 90/429/CEE nelle zone elencate nell'allegato II.»

5) L'articolo 12 è soppresso.

6) All'articolo 16, la data del 28 febbraio 2002 è sostituita dal «31 marzo 2002».

7) I termini «il Regno Unito, ad eccezione dell'Irlanda del Nord e dell'isola di Man» nell'allegato I e la totalità dell'allegato III sono soppressi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ HACCP = Analisi dei rischi e dei punti critici di controllo.